

### INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

### INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Si segnala che i dati identificativi e di iscrizione dell'Intermediario qui di seguito indicati, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Iscrizione al RUI n. \_\_\_\_\_, data iscrizione \_\_\_\_\_  
Qualifica \_\_\_\_\_

Intermediario I livello  
Cognome e nome / Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
Iscrizione al RUI n. \_\_\_\_\_, data iscrizione \_\_\_\_\_

### INTERMEDIARIO PER IL QUALE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA'

Ragione Sociale: **Yodha srl**

Sede legale: **Via Caltana 37b, 30036 Santa Maria di Sala (VE)**

Telefono: **041 4765338**

Partita iva **06514420964**

Indirizzo Pec: **yodhabroker@pec.it**

Posta elettronica: **info@yodhabroker.it**

Sezione B - RUI **B000301813** del 13-10-2014

#### Sezione I – Informazioni sull'attività dell'intermediario assicurativo e riassicurativo

Sono stati messi a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:

- 1- elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.
  - 2 - elenco degli obblighi di comportamento cui gli Intermediari adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- Nell'ipotesi di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza è facoltà del contraente richiedere la consegna/trasmisione della documentazione di cui al punto 1.

#### Sezione II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Gli intermediari ivi indicati non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'altra impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle eventuali società di intermediazione ivi indicate.

#### Sezione III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all'impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato del DIP aggiuntivi.

Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

**INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE:**

Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Iscrizione al RUI n. \_\_\_\_\_, data iscrizione \_\_\_\_\_  
Qualifica \_\_\_\_\_

Intermediario I livello  
Cognome e nome / Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
Iscrizione al RUI n. \_\_\_\_\_, data iscrizione \_\_\_\_\_

**INTERMEDIARIO PER IL QUALE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA'**

Ragione Sociale: **Yodha srl**

Sede legale: **Via Caltana 37b, 30036 Santa Maria di Sala (VE)**

Telefono: **041 4765338**

Partita iva **06514420964**

Indirizzo Pec: **yodhabroker@pec.it**

Posta elettronica: **info@yodhabroker.it**

Sezione **B** - RUI **B000301813** del 13-10-2014

**Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione**

Si dichiara che l'intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione:

SIAT ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA  
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA  
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA  
HDI GLOBAL SE  
ITAS MUTUA

ONIX ASIGURARI SA  
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA  
ROLAND AG  
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:

Cognome e nome / Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
Iscrizione al RUI n. \_\_\_\_\_, data iscrizione \_\_\_\_\_  
Impresa mandante \_\_\_\_\_

**Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo al contratto proposto, l'Intermediario dichiara:

- a.  di fornire una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private;  
 di fornire una raccomandazione personalizzata.
- b.  che la consulenza fornita ha ad oggetto le seguenti attività, caratteristiche e contenuti:  
è stata svolta un'attenta attività di risk assesment per individuare le aree di rischio e valutare le esigenze assicurative.
- c.  di fornire una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del D.Lgs. 209/2005 ("Codice"), in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- d.  che la distribuzione avviene esclusivamente per conto delle seguenti imprese di assicurazione:  
\_\_\_\_\_
- e.  che la distribuzione avviene in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- f.  di fornire le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7 del Codice:  
\_\_\_\_\_

**YODHA S.r.l.**

Via Caltana, 37/B  
30036 Santa Maria di Sala (VE)  
041 4765338

[info@yodhabroker.it](mailto:info@yodhabroker.it)  
[www.yodhabroker.it](http://www.yodhabroker.it)  
[yodhabroker@pec.it](mailto:yodhabroker@pec.it)

RUI B000301813  
CF – P.iva – CCIAA IT 06514420964  
REA di VE #422411

Cap. Sociale € 25.000,00 i.v.  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Prora S.r.l.



### Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a. Sulla natura del compenso trattasi di:  
( ) onorario corrisposto direttamente dal cliente:  
IMPORTO ANNUO del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo:  
\_\_\_\_\_  
( ) Commissione inclusa nel premio assicurativo  
( ) Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata):  
\_\_\_\_\_
- b. nel caso di polizza r.c. auto la misura della provvigioni percepite è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice):

ITAS MUTUA

- 10% per i veicoli del settore III e IV e polizze aperte (5 giorni);
- 10% per i veicoli di tutti i settori e polizze esclusi dal punto precedente.

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

- 10% per i veicoli del settore III e IV e polizze aperte (5 giorni);
- 10% per i veicoli di tutti i settori e polizze esclusi dal punto precedente.

TUA ASSICURAZIONI SPA

- 10% per i veicoli del settore I Bonus Malus sino a classe 14;
- 11% per i veicoli del settore I attestato di rischio valorizzato "zero";
- 6% per i veicoli del settore I bonus malus classe 15 e superiori;
- 8% settore 4; 6% altri settori tariffari.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

#### Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

- c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, si dà atto che l'informativa di cui alle lettere a) e b) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

### Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi si dichiara che i premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

YODHA S.r.l.

Via Caltana, 37/B  
30036 Santa Maria di Sala (VE)  
041 4765338

[info@yodhabroker.it](mailto:info@yodhabroker.it)  
[www.yodhabroker.it](http://www.yodhabroker.it)  
[yodhabroker@pec.it](mailto:yodhabroker@pec.it)

RUI B000301813  
CF – P.iva – CCIAA IT 06514420964  
REA di VE #422411

Cap. Sociale € 25.000,00 i.v.  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Prora S.r.l.

## ALLEGATO 4 ter (Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

### ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

### DATI DELL'INTERMEDIARIO

Ragione Sociale: Yodha srl

Sede legale: Via Caltana 37b, 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Telefono: 041 4765338

Partita iva 06514420964

Indirizzo Pec: [yodhabroker@pec.it](mailto:yodhabroker@pec.it)

Posta elettronica: [info@yodhabroker.it](mailto:info@yodhabroker.it)

Sezione B - RUI B000301813 del 13-10-2014

#### Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'intermediario deve rispettare i seguenti obblighi:

- a. obbligo di consegna al Contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

#### Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimenti assicurativi

L'intermediario deve rispettare i seguenti obblighi:

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.